



**DETERMINAZIONE N. 437 DEL 31/05/2018**

**SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE**

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - DETERMINA A CONTRARRE.**

Responsabile del procedimento: **LELLI MARINA**

Responsabile del provvedimento: **LELLI MARINA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

Allegati n.: **3**

Elenco:

**Capitolato di gara**  
**Avviso di manifestazione di interesse**  
**Disciplinare di gara**

Classificazione ai fini della trasparenza

**Atto per scelta contraente**

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – DETERMINA A CONTRARRE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, GESTIONE ASSICURAZIONI**

**Dato atto che** con decreto dirigenziale n. 1 del 20/03/2017 il sottoscritto risulta incaricato della Posizione organizzativa “Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni”;

**Richiamata** la propria determinazione n. 325 del 19/05/2017, con la quale si disponeva di avviare la procedura per l'individuazione del nuovo broker assicurativo, per una decorrenza di anni due;

**Tenuto conto che:**

- in data 31/10/2017 è scaduto il contratto di brokeraggio assicurativo in essere con la società Aon Spa;
- che la clausola broker è inserita nelle polizze assicurative in essere con scadenza prevalentemente al 31/07/2019, salvo che per la Allrisk danni diretti, con scadenza al 31/07/2018 e per la RCTO, con scadenza al 31/10/2018 e che la scadenza dei premi assicurativi è fissata al 31 luglio e al 31 ottobre di ogni anno;
- nello svolgimento di tutte le procedure di gara per le coperture assicurative, la consulenza del broker è stata indispensabile ed ha fatto registrare un considerevole risparmio di spesa rispetto all'andamento di mercato;

**Considerato che:**

- il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste, ai sensi dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
- le attività del broker consistono nell'analisi dei rischi, nella definizione delle specifiche contrattuali, nell'individuazione delle compagnie assicurative idonee, nella gestione dei contratti, nell'assistenza nella liquidazione dei danni, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo;
- il servizio non comporta oneri finanziari diretti a carico del Comune in quanto l'attività di brokeraggio viene remunerata tramite le percentuali di provvigione che il broker ottiene sui premi imponibili corrisposti alle compagnie assicurative;

**Rilevato che** non sono presenti né all'interno del Settore competente né all'interno dell'ente, figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;

**Ritenuto pertanto opportuno:**

- garantire al nostro ente l'assistenza e la consulenza di un broker assicurativo per la gestione degli articolati rapporti con le compagnie assicurative ed in vista delle imminenti procedure di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa All risk danni e Rct/o;
- stabilire la durata del nuovo contratto di servizio di brokeraggio in 30 mesi, con la possibilità di esercitare una proroga del servizio per ulteriori mesi 6 nell'eventuale necessità di concludere le procedure per l'individuazione del nuovo contraente;

**Richiamati:**

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti

decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Tenuto conto che:**

- l'importo stimato del contratto, tenuto conto delle provvigioni offerte nel precedente contratto di brokeraggio erano pari al 5,5%, 0,01% per libro matricola, per la durata stimata di mesi 30, è pari ad Euro 26.325,00;
- ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo a base di gara deve tenere conto anche degli eventuali periodi di rinnovo o proroga del servizio e pertanto l'importo complessivo è pari ad Euro 31.591,00;

**Valutato che**, tenendo conto delle finalità della prestazione e la tipologia del servizio, si ritiene opportuno procedere alla sua individuazione attraverso la procedura di tipo concorrenziale di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016", mediante la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara che verrà svolta successivamente;

**Considerato che** per quanto riguarda il presente provvedimento:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Campi Bisenzio;
- b) l'oggetto del contratto consiste nella prestazione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005;
- c) la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 14;
- d) la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, e che quindi occorre procedere mediante utilizzo della piattaforma START- Sistema di acquisti telematici Regione Toscana;

**Considerato che**, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e che il Comune di Campi Bisenzio risulta iscritto nell'anagrafe con il codice AUSA 0000240817;

**Ritenuto pertanto di dover:**

- indire la gara per l'affidamento del servizio in questione e procedere all'approvazione dello Schema dell'Avviso di manifestazione di interesse, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara;
- svolgere la gara utilizzando la procedura telematica START, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara della Regione Toscana;

**Dato atto che** come da documentazione agli atti, per l'affidamento del servizio in questione è stato acquisito attraverso l'apposito sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il codice CIG **Z6A23CD2F7**;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici;
- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**Richiamati:**

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 31/01/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;

Attestata la regolarità amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- 1) di indire la gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di 30 mesi, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
- 2) di approvare lo schema di Avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e il Disciplinare di gara, documenti in allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni;
- 5) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1, co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Tributi,  
società partecipate, gestione assicurazioni  
D.ssa Marina Lelli